



TRIBUNALE DI LECCE

II^ Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. **12359/17** R.G.AA.CC. promossa da:

UNIPOWER ITALIA s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Manfredi, Federico Benedetti e Paolo Parigi, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo, per mandato allegato in atti

ATTRICE

CONTRO

CONDOMINIO FIORELLA, rappresentato e difeso dall'Avv. Diego Padula, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.



Con atto di citazione ritualmente notificato, Unipower Italia s.r.l. conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, il Condominio Fiorella, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“in via principale, condannare il Condominio Fiorella sito in Lecce via Capitano Ritucci n. 41 (C.F.04001570722) in persona dell'amministratore pro tempore dott. Massimiliano Rella (C.F. RLLMSM70C08E506C), al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 12.640,34, oltre interessi al tasso ex d.lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo; in via subordinata, condannare il Condominio Fiorella sito in Lecce via Capitano Ritucci n. 41(C.F.04001570722) in persona dell'amministratore pro tempore dott. Massimiliano Rella (C.F. RLLMSM70C08E506C), al pagamento in favore dell'attrice a titolo di arricchimento ex art. 2041 c.c., della somma di Euro 12.640,34 o della minor somma che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi sulla somma così rivalutata dalla data della domanda al saldo effettivo o quella diversa somma che risultasse in corso di causa”*.

La società attrice esponeva di avere ad oggetto, quanto alla sua attività, la fornitura ai clienti finali di energia elettrica e di gas e di essere subentrata nella fornitura di energia elettrica in favore del Condominio convenuto a seguito di contratto sottoscritto dall'Amministratore del Condominio cui era allegata copia di una precedente fattura e di un documento di identità.

Assumeva, quindi, di essere creditrice per forniture dal mese di settembre 2015 a dicembre 2016, poiché il Condominio Fiorella aveva provveduto solo al pagamento delle prime fatture per complessivi Euro 536,80, passando successivamente ad altro fornitore.

Si costituiva il Condominio Fiorella che a sua volta contestava quanto dedotto, eccepito e rilevato da parte attrice e rassegnava le seguenti conclusioni: *“in via preliminare, dichiarare apocriфа la firma apposta sul contratto del 7.4.15 stante il disconoscimento da parte del dott. Massimiliano Rella (doc.1 fascicolo di parte avversaria); in via principale, dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle forniture non richieste per i motivi addotti in narrativa; in subordine, accertare la responsabilità di Unipower per avere agito senza l'esistenza di un valido contratto, dichiarare che la condotta di controparte viola la disciplina del Codice del Consumo e le delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas e delle Autorità Garante e, per l'effetto, dichiararsi la illiceità delle fatture per cui è causa e che, pertanto, nulla è dovuto; condannare Unipower Italia s.r.l. al pagamento delle spese e del compenso professionale in favore del sottoscritto procuratore antistatario per l'attività svolta nel presente giudizio, oltre al risarcimento di Euro 1.000,00 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.”*.



Contestava parte convenuta l'esistenza di un contratto e di alcun consenso tra le parti per la fornitura in oggetto e disconosceva la firma apposta sul contratto del 27.04.2015.

Censurava il comportamento di Unipower Italia s.r.l. per aver agito senza un valido contratto e sosteneva l'illiceità delle fatture, evidenziando che nel caso di specie il Condominio era un consumatore e che a norma dell'art. 57, comma 1, del C.d.C., il consumatore non era tenuto ad alcuna prestazione.

Evidenziava che nel caso in esame non poteva neppure ritenersi raggiunto un accordo orale o per facta concludentia e non poteva neppure applicarsi l'art. 2041 c.c., richiamando all'uopo la sentenza delle Sezioni Unite n.24772/08.

Concessi i termini ex art. 183, VI° comma, c.p.c. e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..

* * *

L'attrice con le memorie n.1 ex art. 183, comma 6, ha rilevato la decadenza del convenuto dall'eccezione volta al disconoscimento della firma dell'Amministratore, costituitosi oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. ed ha dedotto che la contestazione relativa al disconoscimento della firma costituisce un'eccezione non rilevabile d'ufficio e, quindi, rientra tra quelle eccezioni che devono essere sollevate, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

L'eccezione è infondata in quanto il disconoscimento non rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto, né è sottoposto alla stessa disciplina, essendo invero necessario e sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima difesa utile, successiva alla produzione in giudizio del documento.

Del resto, se è pacifico che *“la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere con l'atto di appello la scrittura privata contro di lui prodotta nella precedente fase di giudizio ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione”* (Cass. 2965/99), è pure desumibile che il disconoscimento in oggetto non rientra nella disciplina delle eccezioni in senso stretto e che il disconoscimento può essere operato nella prima difesa utile, successiva alla produzione del documento. Alla luce di tali argomentazioni, poiché Unipower non ha avanzato istanza di verifica, la firma deve ritenersi apocrifa ed il contratto di fornitura prodotto dall'attrice non potrà essere utilizzato ai fini della presente decisione, con la conseguenza che la fornitura è stata eseguita senza alcun consenso del consumatore.



Né può ritenersi raggiunto un accordo verbale o per facta concludentia non risultando provato alcun comportamento dell'Amministratore volto ad eseguire il pagamento, ma solo una formale contestazione a mezzo del proprio difensore, in linea con gli assunti difensivi della fase giudiziale.

L'amministratore, infatti, ha tenuto una condotta del tutto passiva fino a quando non si accorto della nuova provenienza della fornitura di energia, talvolta anche non agevolmente riconoscibile.

Il pagamento della prima fornitura all'odierna convenuta non ha alcuna rilevanza ai fini di un eventuale consenso tacito, soprattutto in considerazione delle contestazioni in atti e del fatto che il pagamento eseguito risultava di un importo tale da non richiamare l'attenzione dell'Amministratore sull'effettivo fornitore.

Non può, infine, neppure applicarsi l'art. 2041 c.c. in quanto l'azione di ingiustificato arricchimento "...può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'arricchito" (Cass. Civ. SS.UU. n.24772/08).

L'azione di indebito arricchimento, pertanto non costituisce l'unico rimedio giudiziale di cui l'attrice poteva servirsi, ben avendo potuto rivalersi sul proprio agente.

La domanda attorea, pertanto, andrà rigettata.

Non sussistono, infine, quanto alla domanda di parte convenuta di condanna della società attrice al risarcimento per lite temeraria, i presupposti per il suo accoglimento.

Il rigetto della domanda attorea, infatti, non è circostanza sufficiente, anche se necessaria, a giustificare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., poiché è necessario che emerga anche la malafede o colpa grave nell'aver agito in giudizio.

Nel presente giudizio non risulta provato che la parte soccombente abbia proposto il giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della sua pretesa, essendo emersa l'infondatezza solo a seguito degli assunti difensivi del convenuto in ordine all'autenticità della firma, circostanza che poteva non essere nota ex ante alla Unipower Italia s.r.l., considerato che risultava alla stessa un contratto apparentemente sottoscritto, benché frutto di eventuale abuso del venditore.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree e, per l'effetto, condanna Unipower Italia s.r.l. al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di Condominio Fiorella che si liquidano in Euro 2.200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
- 2) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 29.03.2019 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.

Lecce, 29.03.2019

Il GOT

Dott.ssa Carmela Convertini

Dott.ssa Carmela Convertini

